

Regolamento interno

Proposta del comitato direttivo del 20.12.2024

Art. 1 Controllo mandati

All'ingresso della sala è predisposto un controllo dei mandati. Tutt* i/le delegat* ricevono una carta di mandato dopo l'iscrizione nell'elenco delle presenze.

Art. 2 Diritto di voto/ diritto di parola

Tutti i/le* membr* della GISO Svizzera hanno diritto di parola; il diritto di voto è riservato ai/alle* delegat* che hanno superato il controllo del mandato. La presidenza dell'assemblea decide in merito al diritto di parola degli/delle* ospiti.

Art. 3 Presidenza dell'assemblea

La presidenza d'assemblea della GISO Svizzera presiede l'assemblea. La presidenza d'assemblea si muove secondo lo statuto, il regolamento interno e il diritto consuetudinario.

Art. 4 Lavori di apertura

Subito dopo l'apertura, l'assemblea elegge due scrutatori*/trici* per settore di conteggio. L'assemblea approva il verbale dell'assemblea precedente, con eventuali modifiche, e l'ordine del giorno, anch'esso con eventuali modifiche.

Art. 5 Documenti delle assemblee

Secondo l'articolo 11 del nostro statuto, l'Assemblea de* delegat* e l'Assemblea annuale sono responsabili dell'adozione di prese di posizione, piani d'azione, risoluzioni e mozioni per l'Assemblea de* delegat* e l'Assemblea annuale. Le scadenze per la presentazione di tali documenti sono indicate nello statuto di GISO Svizzera. Prima che le prese di posizione (documenti emendabili) possano essere presentati a un'AD, devono essere stati oggetto di una mozione per la stesura di una presa di posizione adottata da un'AD o da un'AA, ad eccezione delle prese di posizione presentati dal CD. Le prese di posizione e i piani d'azione sono documenti con un numero illimitato di caratteri per i quali è possibile presentare emendamenti (entro le scadenze previste).

Le risoluzioni sono limitate a 6'000 caratteri senza motivazione, non sono emendabili e devono prendere posizione su un argomento attuale.

Le mozioni all'Assemblea de* delegat* sono brevi proposte di regole procedurali interne o di regole per l'attuazione di progetti, accompagnate da una motivazione e non sono emendabili

Gli emendamenti sulle prese di posizione, sui piani d'azione o allo Statuto (che possono essere presentati solo alle AA e alle AA straordinarie) sono proposte precise e concrete per modificare alcuni passaggi delle prese di posizione, dei piano d'azione o dello statuto della GISO Svizzera, con relative motivazioni.

Art. 6 Punti all'ordine del giorno e relative mozioni

Ai sensi dell'art. 9 cpv.5 degli statuti, l'assemblea annuale si occupa esclusivamente dei punti presenti nell'ordine del giorno. Sono possibili eccezioni solo in caso di urgenza e con una mozione corrispondente. Durante l'assemblea, saranno discussi unicamente gli emendamenti relativi ai punti dell'ordine del giorno. I/le* proponenti hanno il diritto di presentare le loro proposte prima dell'apertura della discussione. Per queste proposte pervenute dopo la scadenza, dovrà essere concessa una proroga dall'assemblea. La proroga del termine richiede una maggioranza di 2/3 de* delegat* presenti.

Art. 7 Mozioni d'ordine

Le mozioni d'ordine possono essere presentate direttamente all'assemblea e devono essere sottoposte immediatamente a votazione da parte della stessa. È comunque possibile avere una discussione sulla mozione. Le mozioni d'ordine sono di natura formale e si riferiscono allo svolgimento ed alle procedure dell'assemblea in corso. Mozioni con contenuti politici non sono ammissibili come mozioni d'ordine e devono essere presentati prima dell'assemblea secondo i termini regolari per le mozioni.

Art. 8 Tempo di parola e discussione

Il tempo di parola è generalmente di tre minuti; in caso di mancanza di tempo, la presidenza dell'assemblea ha la facoltà di ridurre questo limite. Il tempo di parola viene esteso di una volta e mezza se almeno un terzo del discorso si svolge in una seconda lingua nazionale. Gli/le* oratori/trici* devono registrarsi in tempo utile presso la presidenza dell'assemblea. La presidenza dell'assemblea tiene un elenco degli/delle* oratori/trici* e può chiuderlo. Ogni oratore/trice* può chiedere di intervenire una seconda volta sullo stesso argomento. Gli/le* oratori/trici* che non hanno ancora parlato hanno la priorità. Se possibile, verrà data la parola alternativamente a persone FLINTA e uomini. Possono intervenire al massimo tre uomini, uno dopo l'altro, dopodiché si deve votare se continuare la discussione.

Per i seguenti discorsi, il tempo di parola è indipendente dal numero di lingue parlate e quindi rimane fisso:

- Massimo 7 minuti per le candidature alla presidenza.
- Massimo 4 minuti per le altre candidature.
- Massimo 3 minuti per gli interventi di sostegno alle candidature ("fürrede")
- Massimo 3 minuti per i discorsi di commiato
- Massimo 5 minuti per i discorsi di saluto e di benvenuto

Art. 8bis Discorsi di sostegno

Le candidature al Comitato Direttivo possono ricevere due discorsi di sostegno ("fürrede"). I due discorsi devono essere svolti in due lingue nazionali diverse. Se il numero di candidature corrisponde al numero di posti vacanti da coprire, è consentito un solo "fürrede".

Le candidature per la segreteria centrale e la vicesegreteria centrale possono avere da uno a due "fürrede". In linea di principio, due lingue nazionali devono essere rappresentate in entrambi i discorsi.

Le candidature alla presidenza possono avere tre "fürrede". In linea di principio, tre lingue nazionali devono essere rappresentate nei tre discorsi.

Ogni "furrede" è svolto da una sola persona (non ci possono essere due persone che parlano).

Art. 9 **Maggioranza**

Se non diversamente stabilito dallo Statuto e dai regolamenti, per votare è necessaria la maggioranza semplice. In caso di parità, si procede al riconteggio dei voti. In caso di parità ripetuta, il voto della Presidenza è decisivo. La presidenza dell'assemblea farà contare i voti se la maggioranza non può essere chiaramente determinata o se viene richiesto un conteggio dall'assemblea. 1/3 dei/delle* delegat* aventi diritto di voto può richiedere una votazione o un'elezione segreta.

Art. 10 **Votazioni ed elezioni segrete**

In caso di elezioni e votazioni segrete, i voti vengono espressi per iscritto utilizzando le schede, che vengono contate dagli/dalle* scrutatori/trici* all'esterno della sala dopo essere state inserite nelle urne ufficiali. La presidenza dell'assemblea controlla il conteggio e annuncia il risultato all'assemblea subito dopo. La presidenza dell'assemblea e gli/le* scrutatori/trici* hanno l'obbligo di mantenere segreti i risultati delle elezioni fino all'annuncio dei risultati all'assemblea.

Art. 11 **Verbale**

I verbali dei lavori dell'Assemblea de* delegat* e dell'Assemblea annuale sono redatti dal Comitato Direttivo.